



*Facoltà di Medicina e Psicologia*

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELLE EX FACOLTA' DI PSICOLOGIA E PSICOLOGIA 1 e 2**

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Cristiano Violani, nato a Marino (RM) il 17.03.1950.

E

La ASL Cagliari denominata d'ora in poi <<soggetto ospitante>> (Codice Fiscale/P.IVA 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu,, nata a Bauladu (OR) , il 31.01.1960, domiciliata per la carica presso la sede legale in Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (Su Planu).

**Premesso che:**

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea delle ex Facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2 che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;

- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università " Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6.10.98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;

- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

1

P

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 2 soggetti per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico pre e post-lauream.

#### **Art. 2**

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pre e post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

#### **Art. 3**

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

Psicologia generale

Psicologia clinica

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Azienda/Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda-Ente.

Qualora nell'Ente non sia prevista tale figura professionale, è possibile stipulare un accordo con un docente dei Corsi di Laurea delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2 che si assume la responsabilità di tutor del tirocinio. Tale eventualità dovrà essere vagliata dalla Commissione paritetica.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall'Azienda/Ente che si assume la responsabilità formativa e del responsabile della Struttura interessata, nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'Università.

Sarà compito dello studente consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti.

#### **Art. 4**

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pre-lauream e/o specialistica (D.M. 509/99) ha la durata massima di un semestre e può avere inizio in qualsiasi momento dell'anno. L'attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti di formazione tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste dai singoli corsi di laurea e delle attività della struttura stessa, è

seguita da un tutor designato dall' Azienda/Ente. Il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora tale tutor non fosse uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente, anche un *supervisore del tirocinio* che parteciperà alla definizione del progetto di formazione e alla valutazione della sua realizzazione.

Alla fine dell'attività formativa, l' Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del Responsabile aziendale e del tutor designato dall' Azienda/Ente, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante.

Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria Studenti delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2 per gli adempimenti amministrativi.

#### Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il Corso di Laurea frequentato (solo nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica);
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso la Segreteria Studenti delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2.

Nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile aziendale della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che lo studente presenterà, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini dei Corsi di Laurea delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2.

#### Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 7**

Le parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto del D.L. n. 142 del 25 marzo 1998, art. 1.

**Art. 8**

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda, nella persona del Responsabile del Servizio in cui si svolge il tirocinio, si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

**Art. 9**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

.....*Cristiano Violani* ... (data) ..20 luglio 2015.  
(timbro e firma per l'Università)

.....  
(timbro e firma per l'Azienda/Ente)

**ASLCagliari**

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli  
di n° 4 pagine.

IL RESPONSABILE  
SSD AFFARI GENERALI

*D.ssa Marisa Udello*

*Udello*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 1048 DEL 18 AGO. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carfagna* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Patti*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Dott.ssa Savina Ortu*